



Dr. Gisella Simone
Notaio

Repertorio n. 33932

Raccolta n. 15277

VERBALE ASSEMBLEARE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue dicembre duemilaventi, in Triggiano, nel mio studio, alla via Metastasio n. 11, alle ore dieci.

Innanzi a me, Dottoressa Gisella SIMONE, Notaio in Triggiano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

su richiesta di

Divella Agata, nata a Rutigliano (BA) il 3 settembre 1943, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione denominata "Associazione AMOPUGLIA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in sigla "Associazione AMOPUGLIA O.N.L.U.S.", con sede in Bari alla via Ettore Carafa n. 61, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, codice fiscale 06913090723, collegata in audio-video-conferenza a mezzo dell'applicazione "Skype",

PROCEDO

ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., alla contestuale redazione del verbale di assemblea straordinaria dei soci della predetta Associazione, adunatasi oggi ed a questa ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- * Modifiche allo Statuto;
- * Varie ed eventuali.

All'uopo, io Notaio, dopo aver identificato la signora Divella Agata ai sensi della disposizione testè citata, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto e su unanime designazione degli intervenuti, la comparente, nella qualità, la quale, intervenuta mediante collegamento in audio video conferenza, avendolo autonomamente verificato, dato atto che:

a) l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 13 dello Statuto dell'Associazione per il giorno 21 dicembre 2020, alle ore 23.00, in prima convocazione, e per oggi, a questa ora, in seconda convocazione, mediante avviso inviato a tutti gli Associati;

b) ai sensi dell'art. 73 della citata Legge, non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea ed il Notaio verbalizzante;

c) ai sensi della medesima disposizione di legge è consentito l'intervento in assemblea ed il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

d) sono presenti:

- * in proprio e per deleghe, numero 32 (trentadue) associati

Registrato a Bari
in data 18/01/2021
al n. 2017\1T

su un totale di numero 53 (cinquantatré) degli attuali associati aventi diritto di voto della Associazione, e segnatamente:

Agata Divella, Savino Roberto Patruno, Giuseppe Pastoressa, Vincenzo Pomo, Antonia Ruggieri, Berenice Lorusso, Margherita De Palma, Pierfrancesco Di Masi, Antonio Conversano, Maria Angela Mastronardi, Tonia Angelastro, Natalia Reale, Ninetta Valentini, Martino Corallo, Giovanna Rossani, Marcella Donatone, Apollonia Divella, Angela Pezzuto, Lidia Pezzuto, Maria Pazienza, Clementina Ambrosini, Marcella Divella, Giovanna Leoci, Rosa La Selva, Daniela De Bellis, Bruna De Marinis, Pia Fanelli, Massimo De Palma, Salvatore De Tano, Giovanni Palmisano, Rita Visceglia; Antonia Caniglia Valentino;

* i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- **essa costituita Presidente;**
- **Antonio Conversano;**
- **Giuseppe Pastoressa;**
- **Natalia Reale;**
- **Antonina Caniglia Valentino;**
- **Giovanna Rossani;**
- **Martino Corallo;**
- * **Vincenzo Pomo;**
- * **Maria Angela Mastronardi;**
- * **Savino Roberto Patruno;**
- * **Pierfrancesco Di Masi;**

tutti collegati in audio video conferenza, come sopra dichiarato;

- che pertanto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e dell'art. 73 della citata Legge n. 27/2020, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Aprondo la trattazione, il Presidente propone di modificare il vigente Statuto sociale, chiamando l'Assemblea ad approvare l'istituzione della figura del Presidente Onorario, con conseguente introduzione di apposito articolo, che ne contenga la relativa disciplina - Art. 25; propone altresì l'attribuzione della legale rappresentanza dell'Associazione al Vice Presidente del Consiglio Direttivo, con conseguente riconoscimento in capo al medesimo di tutti i poteri e le prerogative già spettanti al Presidente, prevedendo inoltre, per il caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, che tali funzioni potranno essere esercitate dal Consigliere più anziano; propone ancora di prevedere la possibilità di partecipare all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo anche da remoto, con conseguente modifica degli articoli 14 e 19 dello Statuto e di precisare le funzioni del Segretario esplicitando che il medesimo è "SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE".

Il Presidente conclude la trattazione proponendo di incrementare il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo sino a 13 (tredici) membri, precisando che, in caso di parità

di voto in sede di adozione di delibere, prevalga il voto del Vice Presidente.

Indi, il Presidente dà lettura all'Assemblea del testo degli articoli dello Statuto sociale che propone di modificare e ne illustra il relativo contenuto.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

di approvare e adottare complessivamente il novellato testo di Statuto sociale, così come proposto dal Presidente all'Assemblea, che, previa lettura da me Notaio datane si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore undici e minuti trenta.

Si richiedono tutte le agevolazioni di legge.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su fogli due in pagine sei, del quale ho dato lettura, alla comparsa che lo ha approvato; il presente atto viene sottoscritto da me Notaio alle ore undici e minuti trentacinque.

F.to: GISELLA SIMONE NOTAIO (vi è il sigillo).

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1. COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata:

"Associazione AMOPUGLIA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in sigla "Associazione AMOPUGLIA O.N.L.U.S." con sede in Bari alla via Ettore Carafa n. 61.

L'Associazione è obbligata all'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione modificherà la predetta denominazione nel seguente modo: "Associazione AMOPUGLIA Ente del terzo settore" ovvero "Associazione AMOPUGLIA E.T.S."

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e svolge la sua attività esclusivamente nell'ambito della Regione Puglia.

Art. 2. CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario, apolitico ed apartitico.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 4, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) e s.m.i..

L'Associazione è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati; essa non ammette discriminazioni di alcun tipo fra le persone.

L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad Enti con scopi associati ed umanitari.

Art. 3. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

interventi e prestazioni sanitarie finalizzati a fornire l'assistenza sanitaria oncologica, nella forma di assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale a soggetti affetti da patologia neoplastica.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, da realizzarsi attraverso l'esercizio della attività di assistenza sanitaria e cura delle persone ammalate di tumore.

Al fine di rendere operanti le finalità di cui sopra e con-

tribuire al fine di migliore assistenza e cura dei soggetti

affetti da patologia neoplastica, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà:

- a) stipulare convenzioni con enti pubblici per l'esercizio dell'attività sociale per concorrere al raggiungimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) organizzare corsi di formazione e convegni sulla terapia dei tumori, al fine di un migliore aggiornamento dei medici, psicologi, dei paramedici interessati a problemi oncologici, degli assistenti di base e domiciliare e comunque di ogni figura professionale necessaria per lo svolgimento delle attività di assistenza e promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche nazionali ed estere;
- c) stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi per una corretta assistenza ai malati oncologici;
- d) stimolare in concreto gli enti pubblici e privati, nonché i cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti le persone ammalate di tumore e realizzare eventi per contribuire alla formazione della ricerca scientifica;
- e) costruire od acquisire immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
- f) associarsi ad altre organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, aventi finalità affini od analoghe.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività destinate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quella sopra indicata, ad eccezione di quelle ad esse connesse e di quelle accessorie, secondarie e strumentali a quella statutaria in quanto integrative della stessa, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ed è costituito:

- dai beni e diritti che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo, da lasciti e da contributi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla tassa di iscrizione e dalle quote associative annuali;
- dall'utile derivante da manifestazioni, mostre o partecipazioni;
- da contributi assegnati da Enti pubblici e privati;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I proventi finanziari dell'Associazione saranno utilizzati per le esigenze di gestione dell'Associazione, per la loca-

zione, la costruzione, l'allestimento e l'alloggiamento di impianti e attrezzature e per qualsiasi altra opera o attività atta al conseguimento dei fini dell'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 6. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati: persone fisiche, persone giuridiche ed Enti. Gli associati si distinguono in: Fondatori, Benemeriti e Ordinari.

a) sono Fondatori coloro i quali hanno effettivamente contribuito alla fondazione dell'Associazione ed hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro che risultano iscritti all'associazione entro il 31 dicembre 2009;

b) sono Benemeriti coloro che all'atto dell'adesione hanno effettuato versamenti di particolare rilevanza e, comunque, non inferiori a tre volte la tassa di iscrizione e la quota associativa annuale;

c) sono Ordinari coloro che si sono iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2009.

L'adesione alle categorie di associati dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, ed ha l'obbligo di versare la tassa di iscrizione e la quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la tassa di versamento minima per l'iscrizione da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota associativa annuale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione e la quota annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda, controfirmata da due associati presentatori.

La domanda deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione ad associato verrà deliberata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Se entro tale termine non sarà data risposta l'ammissione ad associato del richiedente si intenderà respinta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 7. Tutti gli associati hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto e quelle dei regolamenti emanati dai competenti organi sociali e di pagare le quote associative.

Art. 8. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali iscritti da almeno tre mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Art. 9. Le quote sociali devono essere pagate in un'unica soluzione all'inizio dell'anno sociale; è facoltà del Consiglio Direttivo, per particolari esigenze e per altri motivi, modificare tale termine di pagamento. Il pagamento materiale deve essere effettuato presso la sede sociale ad apposito incaricato autorizzato a rilasciarne ricevuta, oppure mediante bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale.

Art. 10. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè la domanda sia fatta almeno tre mesi prima.

In caso di inadempienza agli obblighi di versamento, ed in

mancanza di adempimento entro 30 (trenta) giorni dall'invito

del Consiglio Direttivo a provvedere, oppure per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato con i motivi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove previsti;
- il Presidente Onorario;

ASSEMBLEA

Art. 12. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, può essere inoltre convocata per:

- decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata al Vice Presidente da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Art. 13. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante comunicazione scritta consegnata a mano o inviata a mezzo servizio postale, o anche in via fax o telematica, e comunque in modo che ne sia certa la ricezione, agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione delle materie da discutere, della data, del luogo, anche fuori della sede sociale, purchè in Puglia, e dell'ora stabilita per la prima convocazione e per la seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, e mediante affissione nell'albo sociale posto nella sede sociale.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e la deliberazione è

valida se presa a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida se presa a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto e la deliberazione è valida se presa col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto al voto e la deliberazione è valida se presa col voto favorevole di 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 26 occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un Segretario designato dagli intervenuti e devono essere trascritti nel Libro Verbali dell'Assemblea.

Per le assemblee straordinarie e ogni volta che il Vice Presidente lo ritenga opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, audio video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che Presidente e il Segretario dell'Assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;
- che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti e permettano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale e di trasmettere e ricevere documenti;
- che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzianti od astenuti dal voto.

Art. 15. L'Assemblea vota per alzata di mano. Il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria provvede:

- a discutere e deliberare sul bilancio di esercizio, sul bilancio sociale, se previsto, e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- alla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo;
- alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incari-

cato della revisione legale dei conti;

- a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - a deliberare sulle direttive d'ordine generale della Associazione e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori della sua competenza;
 - a deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea straordinaria provvede:
- a deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - a deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - a deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione, ferma la competenza del Consiglio Direttivo per la variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune;
 - a deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre, approvare e svolgere gli ulteriori prescritti adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa) e al bilancio sociale, se previsto;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Vice Presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione o prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra gli associati;
- nominare la direzione scientifica.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

La maggioranza dei componenti è scelta fra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente e il segretario.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione del primo dei non eletti alla integrazione del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al quadrimestre e comunque ogni volta che il Vice Presidente lo ritenga necessario.

In assenza del segretario le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo, designato dagli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera inviata o consegnata a mano, a mezzo telefax o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano e delibera, con alzata di mano, a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Vice Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Vice Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in più luoghi audio video collegati, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni già previste in relazione alle assemblee dei Soci.

VICE PRESIDENTE

Art. 20. Al Vice Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente può attribuire con apposita procura la rappresentanza dell'Associazione, per singoli atti anche ad estranei al Consiglio.

Il Vice Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Le funzioni del Vice Presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento sono assunte dal Consigliere più anziano.

Art. 21. Il Vice Presidente dura in carica un triennio e, comunque, fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni del Vice Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvede ad eleggere un altro Vice Presidente.

SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 22. Il Segretario dell'Associazione dirige gli uffici dell'Associazione e cura la Tesoreria e il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Vice Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 23. Gli Uffici di Segreteria, diretti dal Segretario sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24. Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 25. Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, scelto fra gli associati che si siano particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Presidente Onorario:

- * svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio Direttivo nella definizione dei programmi e delle attività dell'Ente;

- * può rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali ed in genere affianca il Vice Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Ente;

- * ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

- * dura in carica a tempo indeterminato e decade su propria richiesta ovvero su richiesta motivata del Consiglio Direttivo.

LIBRI SOCIALI

Art. 26. Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 27. ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 28. AVANZI DI GESTIONE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 29. SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, depurato delle passività, ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/17, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30. REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 31. LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e alle leggi in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 s.m.i..

F.to: GISELLA SIMONE NOTAIO (vi è il sigillo).